

Ordinanza sul personale dei servizi di pulizia

del 30 novembre 2001 (Stato 28 dicembre 2001)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 37 capoverso 1 della legge del 24 marzo 2000¹ sul personale federale (LPers),

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza è applicabile al personale addetto alla pulizia delle unità dell'Amministrazione federale e delle Commissioni federali arbitrali e di ricorso, secondo l'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza sul personale federale del 3 luglio 2001² (OPers).

² Per quanto la presente ordinanza non preveda disciplinamenti speciali, sono applicabili le disposizioni dell'OPers e dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sulla protezione dei dati personali nell'Amministrazione federale.

Art. 2 Competenze

La Cancelleria federale e i dipartimenti designano, nella loro sfera di competenza, i servizi incaricati di prendere tutte le decisioni del datore di lavoro concernenti il personale dei servizi di pulizia.

Art. 3 Valutazione del personale

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) elabora un sistema semplificato di valutazione del personale dei servizi di pulizia. Può derogare ai livelli di valutazione secondo l'articolo 17 OPers⁴.

Art. 4 Stipendio

¹ Lo stipendio è fissato secondo le classi di stipendio che figurano nell'articolo 36 OPers⁵. Il DFF può fissare uno stipendio massimo inferiore all'ammontare massimo del livello di valutazione A della classe di stipendio 1. È fatto salvo l'articolo 7 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000⁶ relativa alla legge sul personale della Confederazione.

RU 2001 3256

- 1 RS 172.220.1
- 2 RS 172.220.111.3
- 3 RS 172.220.111.4
- 4 RS 172.220.111.3
- 5 RS 172.220.111.3
- 6 RS 172.220.11

² I premi e le indennità definiti negli articoli 46, 48, 49 e 50 OPers non sono versati al personale addetto alla pulizia.

³ Il DFF emana le disposizioni concernenti l'evoluzione dello stipendio del personale addetto alla pulizia. Può derogare all'articolo 39 OPers e prevedere che l'evoluzione avvenga in base ad importi fissi.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.